

COMUNICATO STAMPA

Imposta di registro per i contratti di borsa Oltre al registro anche il bollo per i trasferimenti di quote sociali

I contratti di borsa sono soggetti all'imposta di registro e gli atti di trasferimento delle quote sociali scontano sia l'imposta di registro che l'imposta di bollo. È questo quanto chiarito dalla circolare 75/E dell'Agenzia delle Entrate, che tenendo conto degli indirizzi espressi della Corte di Cassazione, definisce i criteri per il corretto trattamento ai fini fiscali degli atti pubblici e privati autenticati che riguardano la negoziazione di quote di partecipazione in società.

Per quanto riguarda i contratti di borsa, l'Agenzia concorda con la Corte di Cassazione secondo la quale le scritture private autenticate che hanno per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società di qualunque tipo sono assoggettate all'imposta di registro in misura fissa, ad esclusione soltanto degli atti connessi, come ad esempio lettere, telegrammi ed altri documenti, per i quali non vi è obbligo di registrazione.

Gli atti di trasferimento delle quote sociali, sia che vengano effettuati con atto pubblico che con scrittura privata, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, e all'imposta di bollo nell'ordine di 156 euro per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società e di 15 euro per gli atti di cessione di quote sociali, come previsto dal Decreto ministeriale del 22 febbraio 2007.

Il testo della Circolare 75/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all'interno della sezione “Documenti / Norme, Circolari e Risoluzioni”.

Roma, 28 dicembre 2007

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)